

Edizione di martedì 9 settembre 2025

Nuove tecnologie e Studio digitale

La dimensione cibernetica del diritto penale: dai reati informatici al delitto di deepfake
di **Emanuele Nagni**

Impugnazioni

Ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio d'appello
di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Esecuzione forzata

Oggetto del subprocedimento di cui all'art. 549 c.p.c. nell'espropriazione presso terzi è l'individuazione di crediti suscettibili di assegnazione forzata
di **Paolo Cagliari**, Avvocato

Editoriali

Una formazione qualificata per delegati alle vendite e custodi giudiziari
di **Milena Montanari**

Obbligazioni e contratti

Vessatorietà della clausola “no pets” nel contratto di locazione
di **Alessandra Sorrentino**, Avvocato

Diritti reali, condominio e locazioni

Utilizzo delle aree condominiali come parcheggio
di **Saverio Luppino**, Avvocato

Crisi di impresa

Azione revocatoria di scissione societaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 l.fall

di **Federico Callegaro**, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona

Diritto bancario

Sistemi di credit scoring e consenso dell'interessato

di **Fabio Fiorucci**, Avvocato

Nuove tecnologie e Studio digitale

Studi legali, il nuovo linguaggio della comunicazione: dalla toga al digitale

di **Amalia Di Carlo** - Ufficio stampa di Marketude

Nuove tecnologie e Studio digitale

La dimensione cibernetica del diritto penale: dai reati informatici al delitto di deepfake

di **Emanuele Nagni**



La rivoluzione cibernetica della società, iniziata con l'avvento dell'informatica e oggi proseguita con l'automazione e l'intelligenza artificiale, negli anni ha sospinto l'ordinamento verso un profondo rinnovamento giuridico. Così, a seguito degli impulsi di respiro sovranazionale e per far fronte a situazioni di incertezza e pericolosi vuoti normativi, il legislatore penale è nel tempo intervenuto con nuove fattispecie di reato di pari passo con l'avanzamento del progresso tecnico-scientifico.

Con la nozione di *diritto penale dell'informatica*, allo stato, non ci si riferisce solamente alla normativa codicistica e alla legislazione speciale dettate in materia, perché la linea da perseguire appare tanto in evoluzione da lasciar insorgere l'esigenza di riconsiderare il ramo penale dell'ordinamento in base alla nuova spinta tecnologica operata dalla **diffusione capillare di strumenti tecnologici** sempre più evoluti ed efficienti.

Invero, il funzionamento di tali sistemi incide direttamente sulle relazioni interpersonali e sulla dimensione pubblica e privata dell'economia, della cultura e della realtà socio-politica e, in ambito nazionale e sovranazionale, il primo elemento da considerare nell'approccio giuridico alla **rivoluzione cibernetica** è quello dell'**automation** che, dapprima elaborazione e trattamento meramente meccanico di dati a livello informatico, oggi caratterizza i **software** e gli elaboratori dotati di **machine learning**, quale capacità di autoapprendimento e correzione della tecnologia in relazione funzionale agli obiettivi in essa fissati.

Inoltre, i nuovi sistemi informatici e telematici si contraddistinguono per la relativa **connettività**, che favorisce attività di raccolta, elaborazione e scambio di dati di ogni dimensione, con la costante espansione di reti e strumenti di comunicazione e il crescente aumento degli utenti nella rete, al punto da determinare la costruzione del **cyberspace**, quale infosfera virtuale, parallela alla realtà materiale e sensibile.

Il nuovo **spazio cibernetico** – così definito dalla scienza che studia le modalità e i mezzi attraverso cui l'essere umano e le nuove tecnologie trasmettono informazioni fra loro e con l'ambiente circostante – ha assunto una **dimensione sempre più globale, istantanea e immanente all'ordinamento**, al punto da superare il mondo del *web* e dell'*Internet of things* fino a divenire un elemento inscindibile rispetto alla realtà materiale contemporanea, tale da fondersi con quest'ultima nel complesso dinamismo evolutivo della società.

Allora, guardando alle ripercussioni in territorio penale, il progresso scientifico in ambito informatico e cibernetico ha prodotto, con la capillare diffusione dei sistemi tecnologici, oltre ai tradizionali **computer crimes** (o reati *informatici*, ai quali rinviava la **Raccomandazione emessa dal Consiglio d'Europa nel 1989**), la nuova categoria dei **cybercrimes** (i reati c.d. *cibernetici*) introdotti dalle previsioni in materia di diritto penale sostanziale e processuale della **Convenzione Cybercrime adottata a Budapest dal Consiglio d'Europa il 23 novembre 2001**, quale primo strumento internazionale vincolante per la lotta alla criminalità informatica.

Pertanto, oltre ai crimini che possono definirsi strettamente informatici – poiché comprensivi, fra i propri elementi tipizzati nella norma incriminatrice, dei concetti di sistema informatico, dato informatico, programma informatico e telematico, etc. –, l'insieme dei **cybercrimes** ha oggi assunto un significato tanto maggiore quanto quello dell'espansione del *cyberspace*, nonché tale da includervi qualsiasi reato venga perpetrato nella dimensione virtuale.

In buona sostanza, i reati cibernetici incriminano tutti quei comportamenti che consistono nella comunicazione e nella diffusione in rete di contenuti penalmente rilevanti (come la **diffamazione a mezzo web** e i **delitti di pedopornografia telematica**), che si caratterizzano per una notevole semplicità nell'attuazione e per gli effetti gravemente pregiudizievoli che, a causa della ricondivisione da parte di soggetti terzi, spesso sfuggono al controllo dell'autore che ha immesso per primo in rete il contenuto lesivo.

A tal riguardo, dunque, assumono rilievo nuove ipotesi di reato e nuove circostanze aggravanti, che nel tempo sono state recepite dall'ordinamento per introdurre trattamenti sanzionatori specificamente rivolti ad impedire nuove modalità di condotte criminose, come il **cyberstalking**, la **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** (il c.d. *revenge porn*), il **cyber-bullismo** e via dicendo: dinanzi a questa molteplicità di reati, è divenuta imprescindibile la tutela apprestata dal legislatore alle nuove forme di criminalità informatica, in ragione del carattere potenzialmente senza limite della replicazione lesiva ai danni dell'interesse meritevole di protezione, oltreché della dimensione aperta e sconfinata di autori di reato e persone offese.

La pervasiva e crescente esposizione della società ai nuovi prototipi di **Artificial Intelligence (AI)** ha poi costretto il giurista ad una nuova riflessione, portandolo ad interrogarsi attorno alla necessità di integrare gli istituti tradizionali del diritto penale quale alternativa all'idea di ritenerlo un *arnese vecchio* per dare vita ad un nuovo quadro giuridico che si allontani dagli estremi del cardine costituzionale della **personalità della responsabilità penale** (art. 27, co. 1° Cost.).

Anche l'ordinamento nazionale, pertanto, a seguito del **regolamento (UE) 2024/1689** (c.d. *EU Artificial Intelligence Act*), ha mosso i primi passi nel campo del graduale riconoscimento dell'intelligenza artificiale in ambito penale, pur deponendo a favore della sua qualificazione quale strumento (e non autore diretto) del reato: il primo riferimento è al **disegno di legge n° 1146/2024**, predisposto per disciplinare l'utilizzo dei nuovi sistemi intelligenti nel rispetto dei principi di trasparenza, controllo umano e limiti settoriali per sanità e disabilità, lavoro, diritto d'autore, giustizia e Pubblica Amministrazione.

In materia penale, il testo normativo in corso di approvazione, anzitutto, ha introdotto una nuova **circostanza aggravante comune** per i reati realizzati mediante l'utilizzo dell'AI e una **circostanza aggravante ad effetto speciale** per i reati commessi contro i diritti politici del cittadino, quando perpetrati attraverso i nuovi sistemi tecnologici intelligenti; in secondo luogo, la bozza della novella ha previsto altresì l'introduzione del **delitto di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente** (noto anche come reato di *deepfake*) con la disposizione di cui all'**art. 612-quater c.p.**, che incrimina chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o comunque diffusione di immagini o video di persone o di cose ovvero di voci o suoni in tutto o in parte falsi, generati o manipolati attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in grado di indurre in inganno sulla relativa genuinità o provenienza.

La punibilità di tali comportamenti, in breve, consentirà l'emersione di fenomeni come il *cyberstalking* e il *cyber-bullismo*, che molto spesso affliggono **soggetti vulnerabili** – anche di minore età – sottoposti a **trattamenti persecutori e lesivi della propria libertà personale** a causa della portata pregiudizievole di contenuti falsi (come audio, immagini e video) creati per esercitare attraverso la dimensione informatica e telematica forme di pressione, oltreché per aggredire, molestare, ricattare, denigrare, rubare l'identità, alterare e manipolare illecitamente dati sensibili a danno di particolari categorie di soggetti, ingiustamente colpiti dalla diffusione massiva di tali contenuti a una moltitudine indeterminata e indeterminabile di utenti del *web*, ivi comprese le persone vicine alle stesse vittime.

Ebbene, non sono pochi i casi in cui l'utilizzo distorto dell'intelligenza artificiale possa generare **contenuti identificabili come deepfake** che, già oggi, condurrebbero alla configurazione di reati come minacce, *revenge porn*, *stalking* e trattamento illecito di dati, ipotesi criminose cui sovente si ricorre per perseguire i fenomeni di *cyber-bullismo* riconosciuti dalla **legge 17 maggio 2024, n° 70** e, già prima, dalla **legge 29 maggio 2017, n° 71**.

Questi campi appaiono oggi del tutto in divenire per l'esperto di diritto, sempre più chiamato alla riflessione attorno alla materia della criminalità informatica e dei *cybercrimes* recepiti dalla normativa penale la quale, di pari passo con il progresso della scienza e della tecnica, deve saper cogliere l'andamento della società per il puntuale riconoscimento giuridico di fattispecie che impediscano pericolose lacune normative a presidio di **beni giuridici costituzionalmente garantiti**.

Master di specializzazione

Reati informatici e cybersecurity

[Scopri di più](#)

Impugnazioni

Ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio d'appello

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

Scopri di più

Cass., sez. III, 23 luglio 2025, n. 20786, Pres. Rubino Est. Guizzi

[1] Appello – domande ed eccezioni nuove – nuovi documenti – ammissibilità.

Massima: *“Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell’art. 345, comma 3, c.p.c., può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluyente l’indispensabilità del documento ai fini del decidere”.*

CASO

[1] La decisione che si commenta scaturisce da un giudizio promosso per ottenere da una compagnia assicuratrice il risarcimento del danno subito in conseguenza di un incidente stradale occorso mentre l’attore e una collega, terza trasportata (poi intervenuta nel medesimo giudizio), si recavano al lavoro.

Per quanto qui di interesse, il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza del Tribunale di Roma di parziale accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dall’intervenuta, ancorché previo riconoscimento della corresponsabilità dell’attore nella causazione del sinistro, nella misura del 25%.

Avverso tale decisione l’intervenuta in prime cure esperiva appello incidentale, con il quale lamentava l’errore compiuto dal Tribunale nella quantificazione della decurtazione della somma dovutale.

Il gravame veniva però rigettato dalla Corte d’Appello romana, la cui decisione veniva fatta oggetto, dall’intervenuta soccombente, di ricorso per cassazione articolato su un unico motivo. In particolare, la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, n. 5), c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nel dettaglio, con tale censura si addebitava al giudice d’appello di aver “omesso di esaminare il documento

[nel caso di specie, proveniente dall'INAIL], depositato in secondo grado con nota del 22 dicembre 2017” – dal quale era sostanzialmente possibile desumere la somma da corrispondere alla ricorrente -, essendosi, invece, limitato “a prendere in esame il solo documento 28 prodotto in primo grado”. La predetta omissione avrebbe comportato la mancata riforma della sentenza di primo grado, inficiata per avere il Tribunale errato nel quantificare il risarcimento dovuto alla ricorrente. Ancora, per quanto particolarmente interessa ai fini del presente commento, secondo la ricorrente “il documento depositato in grado di appello non incontrava il divieto dell’art. 345 c.p.c., dal momento che tale divieto non sussiste per i documenti provenienti dall’INAIL relativi agli aggiornamenti di rendita e capitali versati e/o da versare in caso di infortunio sul lavoro o *in itinere*”: si richiama, al riguardo, il principio secondo cui il credito dell’INAIL verso il terzo autore del danno per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell’infortunato “costituisce credito di valore, perciò da quantificarsi con riferimento al momento della liquidazione definitiva, con la conseguenza che se, per effetto di rivalutazione della rendita imposta da un provvedimento sopravvenuto, l’ammontare del credito sia superiore a quello dedotto dall’INAIL in primo grado, la maggior somma risultante, non essendo altro che la valutazione della medesima passività dedotta valutata secondo i parametri attuali, può essere richiesta in ogni momento dall’Istituto (perciò anche in appello), non costituendo tale richiesta domanda nuova, bensì semplice precisazione del *petitum* relativo alla domanda già posta” (in tal senso viene richiamata Cass., sez. lav., 22 novembre 2000, n. 15002); tale principio, si aggiunge, “deve trovare applicazione anche per quella parte del processo, diversa dall’INAIL, che abbia interesse a vedere accertate le somme da quest’ultimo erogate”.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione ritiene fondato il motivo proposto, con conseguente accoglimento del ricorso.

In particolare, ad escludere l’applicazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all’art. 345, 3°co., c.p.c., viene in rilievo la constatazione per cui il documento in questione – datato 27 novembre 2017 – era di cinque giorni successivo all’atto di appello della ricorrente.

Nelle specie, infatti, poiché la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 28 febbraio 2017, a trovare applicazione al caso *de quo* è il testo vigente dell’art. 345, 3°co., c.p.c. (ossia, come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, e applicabile ai giudizi d’appello introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello – 11 settembre 2012 – di entrata in vigore della suddetta l. n. 134/2012).

Di conseguenza, deve darsi seguito al principio secondo cui il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente testo dell’art. 345, 3°co., c.p.c., “può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l’indispensabilità del documento ai fini del decidere” (da ultimo, Cass. civ., 12 giugno 2024, n.

16289).

Trattandosi, come detto, di documento formatosi nelle more del giudizio d'appello, deve ritenersi integrata l'evenienza – e cioè, l'impossibilità di provvedere al tempestivo deposito – che consente di superare il divieto di cui alla norma suddetta.

In conclusione, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Suprema Corte attiene alla corretta interpretazione del regime dei *nova* apprestato dal 3°co. dell'art. 345 c.p.c.

L'art. 345 c.p.c. – come noto, articolato in tre diversi commi, rispettivamente dedicati alle nuove domande, alle nuove eccezioni, e ai nuovi mezzi di prova -, stabilisce, al suo 3°co., che nel giudizio d'appello «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».

Tale versione dell'art. 345 c.p.c., come anticipato, è la risultante della modifica operata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, che ha così sostituito la precedente versione della norma, la quale consentiva la produzione nel giudizio d'appello di nuovi mezzi di prova anche nel caso in cui il giudice di seconde cure li ritenesse «indispensabili ai fini della decisione della causa». Si ricorda, a tal proposito, come la possibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio d'appello previa valutazione della loro indispensabilità sia stata in un primo tempo affermata dalle note pronunce di Cass. civ., sez. un., 20 aprile 2005, nn. 8202 e 8203, per essere poi espressamente codificata dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, ancorché eludendo il problema della impraticabilità logica di una valutazione *a priori* di indispensabilità delle prove documentali, le quali, a differenza di quelle costituende, entrano nel processo per effetto della semplice produzione in giudizio, con la conseguenza per cui la valutazione circa la loro indispensabilità finisce per coincidere con il giudizio sull'efficacia probatoria del documento (così, soprattutto, B. Cavallone, *Anche i documenti sono "mezzi di prova" agli effetti degli artt. 345 e 347 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 1051 ss.).

Sul concetto di indispensabilità, peraltro, hanno avuto occasione di tornare le medesime Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno chiarito che "per prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art. 345, 3°co., c.p.c., previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), del D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, deve intendersi quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra

causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (così, Cass. civ., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790, in *Riv. dir. proc.*, 2019, con nota di E. Merlin, *Indispensabilità delle prove e giudizio d'appello*).

Ad ogni buon conto, come anticipato, il riferimento al requisito dell'indispensabilità della prova (o del documento) ai fini del superamento del divieto di cui all'art. 345, 3°co., c.p.c., è stato espunto dalla norma dalla riforma del 2012, con la conseguenza per cui le sole nuove prove ammesse in appello sono quelle che la parte dimostri di non aver potuto proporre o produrre in primo grado «per causa ad essa non imputabile» (in tal senso si veda pure l'arresto di Cass. civ., 9 novembre 2017, n. 26522, che ha esplicitato che “nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, 3°co., c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'indispensabilità degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”).

A tal riguardo, si tenga peraltro presente che il divieto di produzione di documenti nuovi in appello “non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di un'eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile” (così, Cass. civ., 24 ottobre 2023, n. 29506, in *Giur. it.*, 2024, 1862 ss., con nota di D. Buoncristiani, *Teoria del “moyen nécessairement dans la cause”, principio di non contestazione e poteri delle parti*).

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riscontrato la sussistenza di tale presupposto in ciò, che il documento risultava formato in data successiva rispetto all'instaurazione del giudizio d'appello: circostanza che, pertanto, ha reso legittima e fondata la censura in cassazione circa l'omesso esame, in seconde cure, di quel documento medesimo.

Sul punto è solo il caso di precisare ulteriori due profili di natura squisitamente processuale.

In primo luogo, la circostanza, verificatasi nel caso di specie, per cui il nuovo documento sia sopravvenuto rispetto all'instaurazione del giudizio d'appello, ha impedito l'operatività della preclusione alla proposizione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5), c.p.c., prevista dall'art. 348-ter, ult. co., c.p.c. (*ratione temporis* applicabile alla fattispecie in esame, sebbene poi abrogata ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, avendo l'abrogazione effetto solo dal 28 febbraio 2023 e con applicazione unicamente ai procedimenti di legittimità già pendenti in detta data – ma tale non era il giudizio in esame, atteso che la notificazione del ricorso principale risale al 14 dicembre 2022). Tale preclusione, concernente il caso della c.d. “doppia conforme” di merito, non è infatti riconducibile al caso di specie, visto che il documento del quale è stata esclusa l'ammissibilità in appello non fu esaminato in primo grado.

Infine, è opportuno ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la *ratio decidendi* venga a trovarsi priva di fondamento” (così, tra le ultime, Cass. civ., 13 giugno 2024, n. 16583).

Master di specializzazione

Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi

[Scopri di più](#)

Esecuzione forzata

Oggetto del subprocedimento di cui all'art. 549 c.p.c. nell'espropriazione presso terzi è l'individuazione di crediti suscettibili di assegnazione forzata

di Paolo Cagliari, Avvocato

Master di specializzazione

**Diritto processuale amministrativo:
atti, processo e vizi**

Scopri di più

[Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2025, n. 13131 – Pres. De Stefano – Rel. Fanticini](#)

Espropriazione mobiliare presso terzi – Subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo – Funzione

Massima: *“La funzione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non è quella di ricostruire le vicende tra debitore e terzo suo debitore (com'era, invece, stato talora sostenuto con riguardo al giudizio di accertamento previsto dall'art. 548 c.p.c., prima delle modifiche introdotte dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228), bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all'eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, cioè, se e in quanto avrebbe potuto farlo pagando a quest'ultimo”.*

CASO

A una società che aveva commissionato un appalto a un'associazione temporanea d'impresе veniva notificato un atto di pignoramento diretto a sottoporre a espropriazione forzata i crediti vantati nei suoi confronti a titolo di corrispettivo da una delle imprese appartenenti all'associazione temporanea.

La società terza pignorata rendeva dichiarazione negativa, sostenendo che l'unico soggetto nei confronti del quale era obbligata fosse la capogruppo dell'associazione temporanea di imprese, nella sua qualità di mandataria; a seguito delle contestazioni mosse dal creditore procedente, il giudice dell'esecuzione espletava gli accertamenti prescritti dall'art. 549 c.p.c., all'esito dei quali escludeva l'esistenza dei crediti pignorati.

Avverso l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione era proposta opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che veniva respinta dal Tribunale di Biella, secondo cui la capogruppo

dell'associazione temporanea d'impresa ha la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e per tutti gli atti dipendenti dall'appalto, sicché è l'unica legittimata a conseguire il pagamento del corrispettivo dell'appalto in virtù del mandato all'incasso conferitole, con obbligo di provvedere al successivo riparto di quanto percepito tra le imprese partecipanti secondo le rispettive spettanze.

La sentenza veniva gravata con ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, pur dichiarando improcedibile il ricorso, ha affermato che la funzione propria del subprocedimento di accertamento delineato dall'art. 549 c.p.c. è quella di individuare crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato che siano utilmente pignorabili e suscettibili di formare oggetto di assegnazione, sicché la sentenza impugnata aveva correttamente escluso che la società mandante appartenente all'associazione temporanea di imprese potesse essere considerata creditrice della stazione appaltante, giacché l'unico soggetto legittimato ad avanzare pretese nei confronti di quest'ultima era l'impresa mandataria, in virtù del mandato all'incasso di cui era titolare.

QUESTIONI

[1] La struttura dell'espropriazione mobiliare presso terzi è profondamente mutata dopo che – a seguito delle riforme introdotte dapprima dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, quindi dall'art. 13, comma 1, lett. m-ter), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 132 – è stato eliminato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo precedentemente previsto dall'art. 548 c.p.c. (che configurava un vero e proprio giudizio di cognizione ordinaria, la cui pendenza determinava la sospensione del processo esecutivo), sostituito da un subprocedimento interno al processo esecutivo medesimo, diretto e presieduto dallo stesso giudice dell'esecuzione, all'uopo investito di poteri di carattere accertativo in ordine all'esistenza dei crediti assoggettati a espropriazione forzata ai sensi dell'art. 543 c.p.c.

L'art. 549 c.p.c., nella sua formulazione attuale, stabilisce che, qualora la dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c. sia contestata o nel caso in cui non sia stata resa e non ricorrano le condizioni per l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo che consenta di addivenire direttamente alla loro assegnazione, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 548 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, effettua – nel contraddittorio tra le parti e con il terzo – gli accertamenti necessari per risolvere in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo; tali accertamenti sono destinati a esitare in un'ordinanza – impugnabile nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c. – che produce effetti ai soli fini del processo esecutivo nell'ambito del quale è stata pronunciata e dell'esecuzione eventualmente promossa nei confronti del terzo pignorato in forza del provvedimento di assegnazione.

Il nuovo assetto degli accertamenti deputati a determinare se i crediti pignorati esistano o meno influisce anche sulla loro natura e sul loro oggetto, come ha spiegato chiaramente la Corte di cassazione con la sentenza che si annota.

Il pignoramento presso terzi, infatti, configura una forma di espropriazione forzata attraverso la quale il creditore procedente, per soddisfare le proprie ragioni, mira a conseguire la titolarità dei crediti che il debitore esecutato vanta nei confronti del terzo pignorato.

L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., in questo senso, determina, a partire dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, verificandosi la sostituzione del debitore esecutato con il creditore procedente, che diventa, in questo modo, il soggetto nei confronti del quale il terzo pignorato (ossia l'originario debitore dell'esecutato) è tenuto ad adempiere la propria prestazione: in altre parole, l'ordinanza di assegnazione determina la cessione coattiva del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo pignorato, attribuendo al creditore assegnatario la medesima posizione creditoria che spettava al primo nei confronti del secondo, fermo restando che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2928 c.c., l'effetto esdebitatorio a favore dell'esecutato ricollegato all'assegnazione si verifica solo a seguito della effettiva riscossione del credito assegnato.

Ne consegue che la funzione di accertamento dei crediti pignorati, prima demandata a un giudizio di cognizione autonomo rispetto al processo esecutivo e ora attribuita direttamente al giudice dell'esecuzione, deve intendersi diretta a stabilire l'esistenza o meno di tali crediti al solo fine della definizione della procedura espropriativa.

Ciò che assume rilievo, dunque, è non tanto e non solo la titolarità di una posizione soggettiva attiva in capo al debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, ma il fatto che la stessa obblighi il secondo ad adempiere in favore del primo, giacché solo in questo modo il *debitor debitoris* potrebbe legittimamente liberarsi pagando al creditore assegnatario, una volta emessa l'ordinanza di assegnazione e verificatasi la sostituzione soggettiva nel lato attivo della relativa obbligazione.

Pertanto, la funzione dell'attuale giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, deputato a svolgersi innanzi al giudice dell'esecuzione, non può che essere quella di individuare crediti esistenti e suscettibili di formare oggetto di assegnazione nei termini sopra indicati: deve trattarsi, cioè, di crediti con riguardo ai quali il pagamento effettuato dal terzo pignorato nelle mani del creditore assegnatario è in grado di determinare la liberazione tanto dell'esecutato nei confronti di quest'ultimo (in virtù della disposizione recata dall'art. 2928 c.c.), quanto del terzo nei confronti del suo originario debitore.

È questa, d'altro canto, la ragione per cui il legislatore, nel riscrivere l'art. 549 c.p.c., ha stabilito che l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, una volta espletati gli accertamenti in questione, è destinata a non produrre effetti al di fuori del processo esecutivo in cui è stata pronunciata (con l'unica eccezione dell'espropriazione forzata promossa in forza

di essa, in caso di mancato adempimento spontaneo del terzo pignorato).

In ciò si apprezza la differenza che corre tra il nuovo giudizio di accertamento endoesecutivo e quello che andava introdotto prima delle modifiche apportate all'art. 549 c.p.c., che, secondo la giurisprudenza, si concludeva con una sentenza dal duplice contenuto accertativo: l'uno riguardante il diritto di credito dell'esecutato nei confronti del terzo pignorato, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto; l'altro – di rilevanza meramente processuale – attinente all'assoggettività del credito pignorato all'esecuzione forzata (efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo pignorato e, come tale, rilevante ai soli fini dell'esecuzione in corso, secondo la forma dell'accertamento incidentale *ex lege*).

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di cassazione ha potuto riscontrare – sia pure incidentalmente, vista l'assorbente declaratoria di improcedibilità del ricorso – la correttezza delle statuizioni rese con la pronuncia gravata.

È vero, infatti, che l'appartenenza di un'impresa a un'associazione temporanea non la spoglia dei crediti vantati nei confronti della stazione appaltante in ragione delle prestazioni eseguite nell'ambito della commessa, ma la priva soltanto della legittimazione a pretenderne l'adempimento per effetto del mandato all'incasso conferito alla capogruppo (nell'ambito del più ampio mandato con rappresentanza conferitole irrevocabilmente *ex lege* nell'interesse della stazione appaltante, per agevolarla nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici), cui, in questo modo, tale legittimazione viene attribuita in via esclusiva.

Ciò, tuttavia, è sufficiente per escludere che, nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi, possa essere affermata l'esistenza di un credito dell'impresa mandante nei confronti della stazione appaltante utilmente pignorabile, ossia suscettibile di formare oggetto di assegnazione, proprio perché l'eventuale pagamento effettuato dal *debitor debitoris* nei confronti del creditore procedente in virtù dell'ordinanza di assegnazione non sarebbe liberatorio, visto che la legittimazione all'incasso appartiene solo ed esclusivamente all'impresa mandataria capogruppo.

In definitiva, l'accertamento dell'obbligo del terzo non può essere ridotto a una verifica sulla sussistenza e titolarità del credito assoggettato a pignoramento che risulti fine a se stessa (come poteva dirsi, al limite, nel vigore della disciplina precedente, in cui la sentenza che definiva il giudizio, essendo idonea a formare il giudicato, era destinata ad assumere un contenuto di carattere sostanziale in ordine al rapporto intercorrente tra debitore esecutato e terzo pignorato, ovvero sul suo modo di essere, precludendo eventuali future controversie aventi il medesimo ambito soggettivo e oggettivo), dato che l'espropriazione mobiliare presso terzi – rispetto alla quale l'accertamento *ex art. 549 c.p.c.* è funzionale – ha l'unico obiettivo di fare conseguire al creditore procedente l'assegnazione di un credito che lo stesso esecutato potrebbe fare valere nei confronti del terzo pignorato.

Master di specializzazione

Diritto processuale amministrativo: atti, processo e vizi

[Scopri di più](#)

Editoriali

Una formazione qualificata per delegati alle vendite e custodi giudiziari

di **Milena Montanari**



I corsi Unimarconi-Euroconference per Delegati alle vendite e Custodi giudiziari: un'offerta formativa completa

Euroconference, in convenzione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, **propone due percorsi di alta formazione dedicati ai professionisti che intendono operare come Delegati alle vendite e Custodi giudiziari**, entrambi conformi ai sensi dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c.: il primo consente di ottenere l'iscrizione negli elenchi, il secondo è invece necessario per mantenerla nel tempo.

Il corso per l'iscrizione negli elenchi

Il Corso abilitante all'iscrizione si articola in cinque incontri pomeridiani, in programma dal 29 settembre al 29 ottobre 2025. È rivolto ad avvocati, commercialisti e notai che desiderano essere inseriti negli elenchi dei delegati e dei custodi.

Il programma, strutturato in cinque incontri in diretta web, segue le **linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura** e fornisce ai professionisti le competenze indispensabili per svolgere l'incarico di ausiliari del giudice dell'esecuzione, affrontando in maniera completa le diverse fasi della procedura esecutiva, dalla custodia dei beni pignorati alle operazioni di vendita, fino al decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione. Sono previsti laboratori di taglio pratico e casi applicativi.

È prevista, come da normativa, una **prova finale**, il cui superamento è necessario per il rilascio dell'attestato.

[Approfondisci e iscriviti cliccando qui.](#)

Il corso di aggiornamento per mantenere l'iscrizione

Il Corso di aggiornamento si terrà **dal 3 novembre al 3 dicembre 2025**. Anche questo percorso

si sviluppa in cinque incontri e consente ai professionisti già inseriti negli elenchi di **adempiere all'obbligo formativo previsto dalla normativa**.

Il programma affronta, con taglio operativo, i temi di maggiore attualità: i rapporti tra esecuzione immobiliare e procedure concorsuali, la gestione dinamica dei beni pignorati, la vendita telematica e le nuove modalità di aggiudicazione. L'obiettivo è garantire un aggiornamento costante su istituti e problematiche operative che caratterizzano l'attività quotidiana dei professionisti delegati.

[Approfondisci e iscriviti cliccando qui.](#)

La collaborazione con Unimarconi

La sinergia fra Euroconference e l'Università degli Studi Guglielmo Marconi rappresenta un elemento di particolare valore. La collaborazione tra un ateneo riconosciuto a livello nazionale e un player storico nella formazione dei professionisti come Euroconference garantisce ai partecipanti **percorsi di qualità, coerenti con le più recenti disposizioni normative**.

Il **corpo docente** è composto da magistrati, accademici e professionisti con consolidata esperienza nelle procedure esecutive immobiliari. La possibilità di interagire con i docenti favorisce un confronto diretto e consente di chiarire dubbi interpretativi o operativi.

Al termine dei corsi, previa verifica della frequenza e, per il corso di prima iscrizione, dopo il superamento della prova finale, viene rilasciato l'**attestato di partecipazione da parte di Unimarconi**. Il titolo costituisce requisito per l'iscrizione o il mantenimento negli elenchi dei custodi giudiziari e delegati alle vendite.



Corsi di alta formazione

DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIARIO

Corsi validi per l'iscrizione agli Elenchi e per il mantenimento dell'iscrizione

Scopri di più

Obbligazioni e contratti

Vessatorietà della clausola “no pets” nel contratto di locazione

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto della hospitality digitale

Scopri di più

Corte d'Appello di Napoli, Sez. VI, 13.03.2025, n.1254 – Pres. D'Amore – Rel. Magistro

Contratto di locazione – Animali da compagnia – Clausole contrattuali – Clausola vessatoria ex art. 1341 c.c. – Autonomia privata – Risoluzione per inadempimento

[1] La clausola contrattuale che prevede il divieto di detenere animali non può essere considerata vessatoria ai sensi dell'[art. 1341](#) c.c., purché tale divieto sia stato approvato consensualmente dalle parti contraenti e non sia unilaterale. Pertanto, dette clausole non risultano nulle per violazione dei diritti di autonomia e solidarietà tutelati dalla Costituzione.

CASO

I proprietari di un immobile ad uso abitativo convenivano in giudizio la conduttrice del medesimo, chiedendo che venisse accertata la violazione dell'art. 7 del contratto di locazione, che prevedeva espressamente il divieto di detenere animali all'interno dell'appartamento locato. Gli attori allegavano che la conduttrice non solo deteneva presso l'immobile alcuni cani, anche di grossa taglia, ma che questi venivano lasciati espletare i propri bisogni sul balcone, con conseguente deflusso delle deiezioni negli spazi comuni condominiali, arrecando grave pregiudizio igienico e disagio agli altri condomini dei piani superiori.

Il Tribunale adito, ritenendo provato l'inadempimento contrattuale e valutandone la gravità, accoglieva la domanda attorea e disponeva la risoluzione del contratto di locazione, con ordine di rilascio dell'immobile.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la conduttrice, contestando l'erroneità della valutazione circa la gravità della condotta e sostenendo che la presenza degli animali era stata tollerata sin dall'instaurarsi del rapporto contrattuale.

Gli appellati, dal canto loro, proponevano appello incidentale, al fine di far dichiarare espressamente la validità e non vessatorietà della clausola contrattuale, che vietava la detenzione di animali.

SOLUZIONE

La pronuncia in esame affronta il tema della validità delle clausole contrattuali di divieto di detenzione di animali da compagnia nei contratti di locazione e le implicazioni della loro violazione, ai fini della risoluzione del contratto. La Corte d'Appello di Napoli esclude la natura vessatoria della clausola, ne conferma la validità come espressione dell'autonomia contrattuale e nega che la sua inosservanza integri un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, valorizzando i principi di proporzionalità, tolleranza e buona fede.

QUESTIONI

La Corte d'Appello di Napoli affronta, con la pronuncia in commento, una delicata questione giuridica, che coinvolge l'autonomia contrattuale, la tutela degli animali da compagnia e l'inadempimento contrattuale.

In particolare, vengono esaminati due aspetti: **se la clausola**, contenuta in un contratto di locazione, **che vieta al conduttore di detenere animali nell'immobile locato, sia valida** oppure no, **e se la violazione** della clausola, limitativa della libertà del conduttore, **integri un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto**.

Quanto al primo aspetto, secondo l'appellante, la clausola *de quo* dovrebbe rientrare tra quelle considerate vessatorie ex art. 1341, co. 2, c.c., con conseguente inefficacia in assenza di specifica approvazione per iscritto.

La Corte, tuttavia, **esclude la vessatorietà della clausola**, che nel caso di specie: non impone limitazioni di responsabilità, non attribuisce facoltà unilaterali di recesso, non introduce decadenze o restrizioni alla libertà contrattuale in senso tecnico.

Com'è noto, una clausola vessatoria è una clausola particolarmente gravosa e squilibrata che, per essere valida, richiede una specifica approvazione per iscritto. L'articolo 1341, 2 co., c.c. elenca tassativamente tali clausole e, come affermato dalla sentenza in commento, il divieto di detenere animali non rientra in questo elenco.

La clausola all'attenzione della Corte **si configura**, invece, come una **pattuizione accessoria**, concernente l'uso dell'immobile locato, **rientrando nella disciplina pattizia tra le parti**.

La Corte di merito, pertanto, correttamente qualifica la clausola in questione come **lecita espressione dell'autonomia privata ex art. 1322 c.c.**, purché non imposta unilateralmente in difetto di contrattazione.

La conduttrice, poi, a giustificazione della propria tesi, richiama una serie di fonti normative, tra cui: la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (L. n. 201/2010), l'art. 1138, co. ult., c.c., l'art. 2 Cost.

La Corte, pur riconoscendo la progressiva centralità della tutela animale nel nostro ordinamento, esclude che tali disposizioni possano intaccare, in via generale, l'efficacia di clausole limitative pattuite consensualmente tra le parti.

Inoltre, la Corte **valorizza il principio di cui all'art. 42 Cost.**, che tutela la proprietà privata anche nella sua dimensione dinamica, ivi inclusa la facoltà del proprietario di imporre limiti contrattuali all'uso del bene.

La Corte di merito, infine, ricorda che, sebbene l'art. 1138, ultimo comma, c.c., stabilisca che “*le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia*”, la Suprema Corte di Cassazione aveva già, prima della riforma in tema di condominio, precisato che, sebbene il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non possa essere contenuto negli ordinari **regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza** dei condomini, non potendo detti regolamenti limitare le facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato ai medesimi appartenenti in proprietà esclusiva (3705/2011), **tali divieti possono assumere natura contrattuale**, in quanto contenuti in clausole, approvate e modificate **con il consenso unanime dei comproprietari**, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica (3705/2011).

Quanto al secondo aspetto, vale a dire se la violazione della clausola, limitativa della libertà del conduttore, integri un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto, la Corte, pur avendo stabilito la piena validità della clausola, nega la risoluzione del contratto.

Il motivo risiede in un principio cardine del nostro ordinamento, quello sancito dall'articolo 1455 c.c., secondo cui un contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha “scarsa importanza”, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Per giungere a tale conclusione, la Corte esamina una serie di elementi, arrivando a concludere che:

- **la clausola violata riguarda un'obbligazione accessoria**, (come il divieto di stendere il bucato o di fare rumore);
- **l'interesse del locatore** all'esatto adempimento **non risulta compromesso in misura rilevante**;
- vi è stata una **tolleranza pregressa** da parte del locatore, che ben conosceva la presenza degli animali, sin dall'inizio del rapporto;
- la prova testimoniale non ha evidenziato un pregiudizio oggettivamente grave o insostenibile.

Da ultimo, la Corte di merito richiama il principio per cui l'invio della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. non esonera dalla verifica giudiziale sulla gravità dell'inadempimento, né trasforma automaticamente un inadempimento “minore” in un inadempimento risolutivo.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte d'appello napoletana, in totale riforma della sentenza di primo grado, e pur riconoscendo la validità e non vessatorietà della clausola, ha accolto l'appello della conduttrice.

Master di specializzazione

Diritto della hospitality digitale

[Scopri di più](#)

Diritti reali, condominio e locazioni

Utilizzo delle aree condominiali come parcheggio

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Master di specializzazione

Diritto immobiliare e real estate

Scopri di più

[Tribunale di Castrovillari, sezione civile, Sentenza n. 313 del 06.03.2023, Giudice Dott.ssa V. Avolio](#)

Massima: “È legittima la delibera con la quale l’assemblea dei condomini disponga, a maggioranza, la regolamentazione del parcheggio delle autovetture nell’area cortilizia, senza prevedere, in via definitiva ed irreversibile, l’assegnazione in via esclusiva di aree di proprietà comune a singoli condomini, trattandosi di delibera insuscettibile di violare le prerogative dei singoli condomini o il disposto dell’art. 1120 c.c.”.

CASO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio impugnava la delibera assembleare, relativamente al punto 5 “regolamentazione area parcheggio”, per i seguenti motivi: a) il parcheggio all’interno della corte era stato costruito da oltre 50 anni e tutti i condomini ne usufruiscono; b) le auto non avevano mai creato ostacoli alla circolazione; c) all’esterno dell’area condominiale non era possibile parcheggiare perché non erano presenti parcheggi; d) la delibera non era stata motivata da alcuna necessità; e) l’ampiezza della corte consentiva il parcheggio di diverse auto; f) i parcheggi coperti non erano assegnati e venivano occupati da tutti secondo disponibilità.

L’attore, pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità della delibera relativamente alla parte relativa alla regolamentazione dell’area di parcheggio.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il Condominio Alfa il quale preliminarmente evocava in giudizio il terzo Caio.

Nel merito richiamava la regolarità delle tabelle millesimali approvate nella delibera impugnata e chiedeva, pertanto, il rigetto delle pretese attoree.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva Caio, il quale dapprima rilevava la carenza di legittimazione passiva, poiché, avendo redatto le sole tabelle millesimali, si

riteneva completamente estraneo al punto impugnato della delibera assembleare.

Il giudice, istruita la causa, invitava successivamente le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Castrovillari nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta:

- dichiarava il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato;
- rigettava la domanda svolta da Tizio nei confronti del Condominio Alfa, volta alla declaratoria di nullità della delibera condominiale del 12 ottobre 2016 inerente al punto 5 “regolamentazione area parcheggio”.

QUESTIONI

Il Tribunale, in via preliminare accoglieva l'eccezione del terzo chiamato relativamente alla propria carenza di legittimazione passiva, sicché l'impugnazione della delibera del 22.06.2016, contenente altresì l'approvazione delle tabelle millesimali, concernesse in effetti quale petitum, solo il punto 5) relativo alla **regolamentazione dell'area parcheggio**.

In seguito, il giudicante procedeva ad una riqualificazione della domanda attorea poiché Tizio non invocava, a fondamento della dedotta nullità specifiche disposizioni di legge che la prevedano o la implicino, limitandosi a richiamare la violazione dei diritti in qualità di condomino.

Di conseguenza, sulla base della delibera impugnata e delle doglianze dell'attore, la richiesta da parte di quest'ultimo doveva essere ricondotta nella categoria dell'annullamento della decisione assembleare e non in quella della nullità.

Oltretutto, il Tribunale riteneva correttamente che non in tutte le ipotesi in cui il condomino contesti la violazione di un proprio diritto individuale sulla cosa comune, il vizio dedotto debba qualificarsi alla stregua di nullità.

A tale vizio sarebbero, invece, attribuibili le ipotesi di invalidità particolarmente gravi, espressamente previste nella categoria della nullità o comunque implicitamente riconducibili ad essa in virtù della loro particolare rilevanza.

Nel caso di specie, il vizio doveva quindi ricondursi alla previsione della annullabilità, con conseguente applicazione dei requisiti di legittimazione attiva previsti dall'art. 1137 c.c.,

norma per la quale i condomini assenti o dissenzienti possono impugnare la delibera assembleare.

In merito a quest'ultimo punto, dal verbale di approvazione della delibera assembleare, relativamente al punto "regolamentazione area parcheggio" oggetto di impugnazione, si evinceva che la delibera veniva approvata con la maggioranza senza che Tizio prendesse alcuna posizione, cosicché secondo il giudice **l'attore non potesse considerarsi né dissenziente né men che meno assente**.

Nel merito, il giudice ad ogni modo riteneva priva di fondamento la domanda attorea.

Innanzitutto, come è noto, l'art. 1102 c.c., dispone che ciascun partecipante possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Nel disciplinare le modalità di uso della cosa comune, l'art. 1102 c.c., prevede la possibilità per i singoli comunisti di utilizzare e servirsi della cosa comune, massimizzandone i propri benefici nel rispetto del duplice limite del divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto^[1].

Ad avviso della Corte di cassazione tale uso non può però alterare il rapporto di equilibrio tra i partecipanti valutato in relazione all'uso potenziale spettante agli altri comunisti. In particolare, per stabilire se l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello **potenziale** in relazione ai diritti di ciascuno; **l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene**, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune^[2].

Nel caso di specie, è la stessa Corte di legittimità a disporre che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo del proprio veicolo di una porzione del cortile comune, configura **un abuso**, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune ostacolandone il libero e pacifico godimento^[3].

Quello che rileva pertanto in questo caso è la temporaneità del parcheggio, da intendersi quale utilizzo della cosa comune – anche in maniera più intensa massimizzando i propri vantaggi/benefici – senza che ciò possa però tradursi nell'intenzione del condomino di possedere il bene in maniera esclusiva.

Pertanto, nel caso di una **delibera che regoli le turnazioni e l'utilizzo di un'aera condominiale quale parcheggio**, la Suprema Corte ha confermato il principio secondo cui **tale decisione assembleare rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini**, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di

godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione[4].

Difatti, la delibera assembleare che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto compresi nel garage comune in rapporto al numero dei condomini, preveda il godimento turnario del bene e vieti ai singoli partecipanti di occupare gli spazi ad essi non assegnati, anche se gli aventi diritto non occupino in quel momento l'area di parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art. 1102 c.c., ma costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea[5].

Ove, invece, la delibera attribuisca un determinato posto auto a un determinato condomino ovvero stabilisca un criterio di ripartizione dei posti auto basato su elementi atti a incidere sul diritto al pari uso di ciascun condomino, dovrà essere approvata all'unanimità.

Questo perché il regolamentare l'uso della cosa comune è ben diverso dal limitare la proprietà altrui, e in ciò si concretizzerebbe la delibera con la quale venisse attribuito un posto auto a un condomino a danno di altri, escludendo di fatto il diritto al pari uso.

Tale circostanza è stata confermata parimenti dai giudici di Piazza Cavour, i quali hanno previsto come **l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito**, di posti auto all'interno di un'area condominiale, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune, è ritenuta dall'elaborazione giurisprudenziale **innovazione vietata**, ai sensi dell'art. 1120, comma 2, c.c., con conseguente **nullità** della relativa delibera[6].

Una delibera assembleare assunta a maggioranza non può infatti validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l'originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l'attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo, a tal fine, **l'espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini**[7].

Nella sentenza in commento, sulla scorta di quanto sopra considerato, il giudice riteneva pertanto che il motivo di impugnazione fosse infondato proprio perché la delibera non prevedeva in via definitiva ed irreversibile l'assegnazione in via esclusiva di aree di proprietà comune a singoli condomini, e pertanto non andava ad incidere sulle quote individuali di godimento della cosa comune, limitandosi a regolare il disciplinato godimento della cosa comune.

[1] Cass. civ., n. 9278/2018.

[2] Cass. civ., n. 4979/2025.

[\[3\]](#) Cass. civ. n. 7618/2019.

[\[4\]](#) Cass. civ., n. 16902/2023.

[\[5\]](#) Cass. civ., n. 12485/2012.

[\[6\]](#) Cass. civ., n. 11034/2016.

[\[7\]](#) Cass. civ., n. 15613/2022.

Master di specializzazione

Diritto immobiliare e real estate

Scopri di più

Crisi di impresa

Azione revocatoria di scissione societaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 l.f.all

di **Federico Callegaro**, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Lettura e comprensione del bilancio di esercizio per giuristi

Scopri di più

[Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 5089 del 12 novembre 2025\[2\]](#)

Parole chiave: Revocatorio scissione societaria ex 2901 cod. civ. e art. 66 l. f.all. – prevalenza competenza del Tribunale Fallimentare

Riferimenti normativi: Cod. Civ.: art. 2503, art. 2506-ter, comma 5, 2506-quater, comma 3, art. 2901, art. 2949; Fall: 66[3].

CASO

Il Tribunale di Parma nel disporre la separazione di alcune cause relative a domande subordinate proposte da distinti fallimenti, nei confronti dei medesimi soggetti ed aventi ad oggetto la revocatoria di atti di scissione societaria che, secondo gli attori, avrebbero costituito «l'architrave negoziale» di un'operazione fraudolenta con cui, su suggerimento degli istituti bancari interessati, si era fatto luogo a una ristrutturazione del debito maturato dalle società in bonis, «*modificando le condizioni di affidamento del patrimonio sociale a danno e delle società gerite e dei creditori*», ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere delle stesse. Ciò definendo che dovessero essere trattate e decise avanti alla Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Bologna. A sua volta, quest'ultima, dichiarandosi incompetente decidere, ha formulato istanza di regolamento di competenza investendo la Corte di Cassazione cui è seguita, da parte della Prima Presidente – a fronte dell'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione – l'assegnazione alle Sezioni Unite.

Giova osservare come sia l'ordinanza della Sezione specializzata che quella della Prima Sezione della Corte di Cassazione, abbiano preso le distanze da un recente precedente di Legittimità[4] secondo cui “*l'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore del detto negozio, rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, riguardando in via diretta le società coinvolte ed, in particolare, i fenomeni modificativi ed estintivi del loro assetto*”.

La questione sottoposta alle S.U. è stata la seguente *“Se l’azione revocatoria, esperita ai sensi dell’art. 2901 c.c. e 66 l. fall., nei confronti di un atto di scissione societaria sia da ricomprendere nelle cause e procedimenti ‘relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario’, di cui alla lett. a) del secondo comma dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, o se dette domande, non rientrando nell’ambito di applicazione della norma citata, siano soggette alla disciplina ordinaria sul riparto di competenze”*.

SOLUZIONE

Le S.U. [\[5\]](#), quale incipit dell’analisi delinea il perimetro per l’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio escludendola nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia [\[6\]](#) o per territorio inderogabile [\[7\]](#).

Viene inoltre sottolineato come, nel caso in esame, il Giudice che ha proposto il regolamento abbia ritenuto come nella controversia in esame la competenza, a decidere in merito alle domande di revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., non spettasse in via funzionale ed inderogabile alla Sezione specializzata in materia di impresa, ma rientrasse *ratione materiae*, oltre che *ratione loci*, in quella del Tribunale di Parma originariamente adito.

La Corte. a tale proposito, richiamando quanto aveva avuto occasione di osservare la medesima Corte con riferimento alla competenza – anch’essa *“ratione materiae”* – della sezione specializzata agraria, sia stato in proposito rilevato che nella revocatoria l’inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte del negozio contro l’altra, ma una *“forma di tutela di terzi estranei al rapporto e che non sono aventi causa di una delle parti negoziali, i quali esercitano un diritto loro conferito autonomamente dalla legge in virtù della loro posizione di creditori insoddisfatti e del fallimento di una delle parti del contratto revocando”* [\[8\]](#). Su tale principio si fondava la competenza funzionale del tribunale fallimentare rispetto all’azione revocatoria, anche quando ne sia oggetto un contratto di affittanza agraria stipulato dal fallito con riguardo a suoi fondi.

Avuto riferimento, quindi, al profilo *“relativo alla possibile interferenza tra azione revocatoria e assetto societario”*:

– pur rilevando quanto osservato in dottrina per il significato che l’atto di scissione assume sul piano della riorganizzazione societaria, nell’ambito della destinazione di risorse da un progetto imprenditoriale ad un altro, ritiene *“tuttavia incontestabile”* avvenga attraverso l’assegnazione patrimoniale, ex art. 2506 c.c. *“che integra un vero e proprio trasferimento”* [\[9\]](#);

– richiamando come la competenza si determini sempre dalla domanda, nel caso di specie l’azione revocatoria sia volta a neutralizzare, nei confronti del creditore, l’effetto dispositivo dell’atto di scissione, le S.U. sottolineano come non si verta sul ruolo che l’atto scissorio gioca nella partita relativa alla complessiva rimodulazione dell’assetto societario; quanto, piuttosto, alla domanda del creditore finalizzata a vedere *“che lo spostamento patrimoniale posto in essere*

con l'atto scissorio sia dichiarato privo di inefficacia nei propri confronti"[\[10\]](#);

– al termine di questo preliminare excursus le S.U. precisano che *“ciò non basta tuttavia ad escludere che l'azione revocatoria della scissione si sottragga alla competenza del tribunale delle imprese”*. Rilevando, a questo punto, come tale competenza possa ricavarsi, *“per i rapporti che non sono interni alla società e che coinvolgono i terzi, dalla causa petendi della domanda proposta, in cui assume rilievo la specifica connotazione giuridica di un fatto o di un atto societario”*, risulta decisivo il fatto che a fondamento della domanda vi sia un atto corporativo costituito dal negozio di scissione, *“produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore”* e rispetto al quale è necessario poi ricorrano, in via alternativa, le condizioni soggettive di cui all'art. 2901, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.". Viene sottolineata, inoltre, la distinzione tra le due responsabilità, *aquiliana* nell'un caso per l'ipotesi di responsabilità da condotta dell'organo gestorio, diversamente per *“l'azione revocatoria dell'atto scissorio che “viene in discorso” per il pregiudizio*[\[11\]](#) che arreca alla garanzia patrimoniale del creditore;

– la competenza del Tribunale delle Imprese, quindi, *“va affermata in ragione di questa connotazione sostanziale della pretesa azionata, che indirizza la causa verso un accertamento che investe l'atto di scissione, quale atto endosocietario, se pure nella prospettiva necessitata dalla specificità dell'azione proposta”* e ciò con riferimento anche all'azione revocatoria ordinaria. Si richiama all'attenzione il venir sottolineato come *“la previsione del secondo comma dell'art. 66 l.fall. “miri evidentemente ad evitare la trattazione delle revocatorie ordinarie e di quelle fallimentari (ex art. 67) del curatore”* evitando, così, la pendenza di due azioni, l'una in via subordinata rispetto all'altra, avanti a giudici differenti.

Definita la doverosa prima parte del complessivo excursus, pertinente il preliminare e sostanziale rapporto tra l'azione revocatoria ordinaria e quella ex art. 66 l.fall. sul quale fondare la decisione, le S.U.:

– richiamando che la inderogabilità del tribunale fallimentare viene *“pacificamente, per le cause che, a norma dell'art. 24 l. fall. derivano dal fallimento”*, ed in particolare lo è *“per le controversie destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l'unità e garantire la par condicio creditorum”*[\[12\]](#);

– derivandone come ciò non possa devolversi alla competenza del Tribunale fallimentare proprio in ragione del fatto che l'azione revocatoria ex art. 66 l. fall. viene ad incidere sulla procedura fallimentare *“(visto che il vittorioso esperimento dell'azione giova, come si è detto, alla massa dei creditori, i quali potranno soddisfarsi sul ricavato del bene recuperato all'attivo fallimentare)”*;

– evidenziando ciò trova applicazione anche in caso di concorso con altre *“competenze confliggenti, ancorché a loro volta inderogabili”*[\[13\]](#); ricordano come risulti recessiva, sempre rispetto alla competenza fallimentare, la competenza in materia locatizia di cui agli artt. 21 e 447-bis c.p.c.;

– precisando, infine, come tale conclusione si impone anche con riguardo alla competenza del tribunale delle imprese, la quale soccombe, dunque, rispetto a quella del giudice fallimentare^[14].

Principi di diritto

“L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario”

“L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese”.

In materia di spese

Si richiama all’attenzione, infine, un ulteriore elemento decisivo espresso dalle SU, in materia di spese del Giudizio di Legittimità, definito secondo il seguente percorso logico:

- la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., è esclusivamente promuovibile dal giudice per l’immediato rilievo della propria competenza;
- non può essere riferita alla volontà delle parti;
- tali parti, nel procedimento che ne segue, “restano in una identica posizione di partecipanti coatte”;
- ne deriva come, le stesse, “non possano incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale” non venendo ad adottare, quindi, le SU nessuna statuizione in ordine alle spese per tale fase.

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Atteso come la pronuncia faccia riferimento ad una fattispecie cui non si applica la nuova regolamentazione in materia di *Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza*, appare non solo opportuno ad evidenti fini di chiarezza espositiva richiamare una correlazione con quest’ultima, evidenziando alcuni elementi significativi dell’intervento legislativo, quanto ad un eventuale consolidamento di pertinente giurisprudenza nel tempo sviluppatasi^[15].

I riferimenti normativi che qui si considerano sono, sostanzialmente, gli artt. 9 e 66 del R.D. n. 267 del 15 marzo 1942 e gli artt. 27 e 165 del D.Lgs n. 14 del 12 gennaio 2019.

Come rilevabile anche dalla recente giurisprudenza, in uno con l'art. 9 (Competenza) ha sollevato non poche eccezioni sfociate in controversie legali, in ragione dell'evoluzione operativo gestionale delle imprese societarie e dello sviluppo delle operazioni straordinarie ad esse connesse – in particolare alle operazioni di fusione, scissione, trasferimento di azienda o ramo di azienda a soggetti terzi o riconducibili ad un gruppo societario di diretta partecipazione (passiva od attiva) od indiretta avuto riguardo a partecipazioni riconducibili a reciproci (parzialmente od integralmente) ai propri soci – [\[16\]](#).

La formulazione dell'art. 27 del CCI nella parte, pur limitatamente alle ipotesi di imprese *assoggettabili all'amministrazione straordinaria e a gruppi di imprese di rilevante dimensione* [\[17\]](#), colloca la competenza non già presso il tribunale di pertinenza del centro dei rispettivi interessi principali bensì, fermo quest'ultimo parametro, presso il competente *Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese*. Se da un lato detta scelta appare suggerita dalla rilevanza che le vicende societarie possono assumere in taluni contesti societari al ricorrere di Crisi di Impresa, e, quindi, favorire l'intervento anche giudiziario al ricorrere del caso in termini di unitarietà e migliore coordinamento, appare legittimo ritenere che, così facendo, il legislatore non abbia comunque inteso inserire un'eccezione, così significativa, da configurarsi (forse) un'alterazione dei principi di parità ed eguaglianza., atteso anche il coordinamento con quanto previsto dall'art. 286 del CCI.

[\[1\]](#) Ora art.1 65 CCI.

[\[2\]](#) Data pubblicazione 26 febbraio 2025.

[\[3\]](#) Ora art. 165 del CCII.

[\[4\]](#) Cass. 5 febbraio 2020, n. 2754.

[\[5\]](#) Non aderendo alle conclusioni scritte del Procuratore Generale con cui veniva richiesto dichiararsi la competenza della Sezione specializzata anziché quella del Tribunale Fallimentare.

[\[6\]](#) Citando propri precedenti: Cass. Sez. U. 18 gennaio 2018 n. 1202 e Cass. 2 ottobre 2018, n. 23913).

[\[7\]](#) Citando proprio precedente: Cass. 29 marzo 2023, n. 8891.

[\[8\]](#) Cass. 16 giugno 1990 n. 6082, principio successivamente ribadito da Cass. 14 dicembre 2001 n. 15821 e Cass. 13 ottobre 2011, n. 21196.

[\[9\]](#) Richiamando un precedente delle S.U. (15 novembre 2016, n. 23225).

[10] Sul punto richiamando, inoltre, una Pronuncia della Corte Giust. UE, nella parte in cui puntualizza che tale azione *“ha per oggetto soltanto la tutela dei creditorii i cui diritti sono stati lesi dalla scissione”* rendendo così indisponibile nei loro confronti la scissione in questione, *“non produce effetti nei confronti di tutti”* (C-394/18, punti 85 e 86).

[11] Sempre, sottolineano le S.U. nel concorso delle condizioni soggettive previste nell'art. 2901 c.c.

[12] Cass. 30 agosto 2004, n. 17440; Cass. 20 luglio 2004, n. 13496; Cass. 21 dicembre 2002, n. 16183.

[13] Citando un precedente di legittimità, in materia locatizia di cui agli artt. 21 e 447-bis c.p.c. (Cass. 30 agosto 2004, n. 17440 e Cass. 20 luglio 2004, n. 13496).

[14] Richiamando Cass. 24 ottobre 2017, n. 25163, in relazione all'ipotesi dell'esperimento dell'azione ex art. 2467, comma 1, c.c., quanto all'obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti l'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società).

[15] Sul punto, *infra multis*, si richiama in particolare quanto riportato a pagg. 1242 e 1266 nel Commentario breve alle leggi su CRISI D'IMPRESA ED EISOLVENZA (/Maffei Alberti Alberto, Speranzin Marco, CEDAM, ed.. 2025).

[16] Si consideri come la variazione di tale articolo sia stata apportata ancora con Il DLS 9 gennaio 2006, n. 5, disponendo con il suo l'art. 7, comma 1), la modifica dell'art. 9, commi 2 e 3 e l'introduzione di due nuovi commi dopo l'ultimo.

[17] Nonché a gruppi di imprese di rilevante dimensione

Master di specializzazione

**Lettura e comprensione del bilancio di esercizio
per giuristi**

Scopri di più

Diritto bancario

Sistemi di credit scoring e consenso dell'interessato

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Fondamenti di diritto e contenzioso bancario

Scopri di più

Il merito creditizio è la capacità del cliente di restituire la somma ottenuta in prestito alle scadenze stabilite dal contratto di finanziamento. Viene valutato dal finanziatore prima di concedere il prestito, sulla base di informazioni sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate sulla situazione economica e finanziaria del cliente. È un parametro importante, che misura la capacità di rimborso e che diventa essenziale nel rapporto banca-cliente per creare quella necessaria fiducia tra le parti perché si costituisca un rapporto economico. Indicazioni normative al riguardo sono previste dagli artt. 124-*bis* e 120-*undecies* TUB.

Il merito creditizio è dunque un criterio di giudizio essenziale, non solo per poter accedere a un finanziamento, ma anche a quali condizioni: a fronte di un maggiore rischio di insolvenza, infatti, il finanziatore potrebbe chiedere un tasso di interesse più alto per coprire i rischi connessi alla concessione del credito (fonte Banca d'Italia).

L'innovazione tecnologica ha modificato il modello tradizionale dell'attività bancaria, introducendo prodotti sofisticati e servizi finanziari particolarmente efficienti, nonché consentendo agli intermediari di ricorrere a strumenti innovativi per la valutazione e selezione dei clienti meritevoli di credito.

La decisione, da parte del potenziale finanziatore, di concedere un prestito è assunta con crescente frequenza attraverso il ricorso a sistemi algoritmici di *credit scoring*, i cui risultati, espressi in forma di giudizi sintetici (indicatori numerici o punteggi), offrono una rappresentazione probabilistica del profilo di rischio del soggetto valutato e della sua affidabilità nei pagamenti.

Tali sistemi raccolgono e, con l'ausilio di metodi statistici, analizzano un'ampia gamma di dati – tanto strutturati (quali indicatori sull'andamento dei conti e dei pagamenti, o dati socio-demografici), quanto non strutturati (quali dati di navigazione o informazioni conferite tramite social network) – restituendo un'immagine finanziaria del soggetto che ambisce a ottenere un finanziamento più ampia e articolata rispetto a quella ricavabile attraverso gli strumenti tradizionali.

Sulla necessità del consenso dell'interessato al trattamento automatizzato dei dati si è soffermata la Corte di cassazione con l'ordinanza 25 maggio 2021, n. 14381, in continuità con precedenti pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 e 8 aprile 2019, n. 2270). La Corte ha affermato che la liceità di un trattamento automatizzato fondato sul consenso deve essere valutata alla luce di tutti gli elementi che abbiano influito sulla deliberazione dell'interessato.

Affinché il consenso possa dirsi validamente espresso – secondo quanto richiesto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che ne impone la forma “libera e specifica” – è necessaria la preventiva conoscibilità, da parte dell'interessato, dello schema logico seguito dall'algoritmo per giungere alla decisione. Ne consegue che non può considerarsi validamente prestato il consenso alla valutazione interamente automatizzata del merito creditizio da parte di chi richiede un prestito, qualora questi non sia posto nella condizione di conoscere anticipatamente il funzionamento dell'algoritmo impiegato.

Tale orientamento è stato confermato dalla Cassazione con ordinanza 10 ottobre 2023, n. 28358. In tale occasione, la Corte ha ribadito che, affinché il consenso possa ritenersi liberamente prestato, è necessario che l'interessato “sia in grado di conoscere l'algoritmo, inteso come procedimento affidabile per ottenere un certo risultato o risolvere un certo problema”, e che tale procedimento sia “descritto all'utente in modo non ambiguo ed in maniera dettagliata, come capace di condurre al risultato in un tempo finito”.

La Suprema Corte, dunque, non ha contestato la legittimità dei sistemi di valutazione reputazionale – e, in particolare, dell'affidabilità creditizia – anche se fondati su tecnologie di intelligenza artificiale. Ha piuttosto riconosciuto all'interessato il diritto di ottenere informazioni preventive sulla logica seguita da tali sistemi, tanto nei casi in cui la decisione sia “basata unicamente sul trattamento automatizzato” (art. 22, par. 1, GDPR), quanto nelle ipotesi in cui il risultato dell'elaborazione sia successivamente riesaminato da un essere umano.

Master di specializzazione**Fondamenti di diritto e contenzioso bancario****Scopri di più**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Studi legali, il nuovo linguaggio della comunicazione: dalla toga al digitale

di Amalia Di Carlo - Ufficio stampa di Marketude

Master di specializzazione

International commercial contracts - knowledging, negotiating, drafting

Scopri di più

Un tempo bastavano il nome affisso sulla targa all'ingresso del palazzo, il biglietto da visita e il passaparola. Oggi, invece, anche gli avvocati devono imparare a comunicare in modo diverso. Lo avevamo intuito già 10 anni fa, ma ora la trasformazione è evidente. Autorevolezza sì, ma senza distacco; rigore sì, ma accompagnato da chiarezza e immediatezza.

Dall'ermetismo giuridico alla chiarezza

La pandemia, la digitalizzazione e l'esigenza crescente di trasparenza hanno accelerato un processo già in corso: il superamento del gergo tecnico fine a sé stesso. *"I clienti vogliono capire, non sentirsi esclusi dal discorso"*, spiegano diversi avvocati coinvolti in progetti di comunicazione legale. Non è un caso che articoli, post e newsletter vengano scritti sempre più con un linguaggio diretto, sintetico e vicino al lettore.

Chiarezza, però, non significa banalizzazione. Al contrario, il vero valore aggiunto oggi è saper tradurre concetti complessi in messaggi chiari, mantenendo intatta la precisione giuridica. Una capacità che non appartiene a tutti, ma che sta diventando un fattore competitivo determinante.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Master di specializzazione

International commercial contracts - knowledging, negotiating, drafting

Scopri di più